



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 12/01/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE RIFIUTI 27 dicembre 2011, n. 179

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO FG3 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2012.

L'anno 2011 addì 27 del mese di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti la dott.ssa Antonietta Riccio ha adottato il seguente provvedimento.

Visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98;

Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007;

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato per Emergenza ambientale in Puglia 9 dicembre 2005, n. 187 "Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno;

Considerato che per l'anno 2010 il citato piano di gestione dei rifiuti fissa quale obiettivo di raccolta

differenziata il raggiungimento del 55%;

Visto l'art. 9, comma 6 della Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di tributo speciale per il conferimento in discarica (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2010 pari al 55%), come di seguito riportato:
- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

Vista la nota del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti del 30.09.2011 prot. n. 7051, con la quale si invitavano gli ATO rifiuti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla l.r. 25/2007;

Vista la nota del Comune di Alberona del 25.10.2011 prot. n. 3802 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate ai sensi della l.r. 25/2007;

Vista la nota del Comune di Castelluccio dei Sauri del 18.10.2011 prot. n. 4917 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate ai sensi della l.r. 25/2007;

Vista la nota del Comune di Castelluccio Valmaggiore del 17.10.2011 prot. n. 3967 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate ai sensi della l.r. 25/2007;

Vista la nota del Comune di Lucera del 21.10.2011 prot. n. 42686 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate ai sensi della l.r. 25/2007;

Vista la nota dell'ATO FG3 del 09.11.2011 prot. n. 276 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate ai sensi della l.r. 25/2007, relativa al Comune di Foggia;

Vista la nota del Comune di Monte Sant'Angelo del 25.10.2011 prot. n. 11837 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate ai sensi della l.r. 25/2007;

Considerato che:

- i Comuni di Biccari, Carlantino, Castelnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Manfredonia, Mattinata, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Rignano Garganico, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco la Catola, San Severo, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino e Zapponata non hanno trasmesso la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2007;
- le suddette documentazioni prodotte dai Comuni di Alberona, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Lucera e Foggia non risultano conformi a quanto prescritto dall'art. 9 della l.r. 25/2007;
- il Consorzio dei Comuni del bacino FG3 non ha provveduto, allo stato attuale alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione del tributo speciale per il conferimento in

discarica prevista dall'art. 9 comma 3 lettera b);

- il Consorzio dei Comuni del bacino FG3 non ha provveduto, allo stato attuale e per quanto di propria competenza, alla chiusura del ciclo previsto quale criterio di premialità dall'art. 9 comma 3 lettera b);

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti si ritiene di quantificare l'aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l'anno 2012 secondo tabella riassuntiva di seguito riportata:

Comune Gestione Chiusura Rd Ecotassa
unitaria del ciclo (perc.) 2012 (a)

Alberona NO NO ND a 15,00
Biccari NO NO ND a 15,00
Carlantino NO NO ND a 15,00
Casalnuovo
Monterotaro NO NO ND a 15,00
Casalvecchio
di Puglia NO NO ND a 15,00
Castelluccio
dei Sauri NO NO ND a 15,00
Castelluccio
Valmaggiore NO NO ND a 15,00
Castelnuovo
della Daunia NO NO ND a 15,00
Celenza
Valfortore NO NO ND a 15,00
Celle
di San Vito NO NO ND a 15,00
Faeto NO NO ND a 15,00
Foggia NO NO ND a 15,00
Lucera NO NO ND a 15,00
Manfredonia NO NO ND a 15,00
Mattinata NO NO ND a 15,00
Monte
Sant'Angelo NO NO ND a 15,00
Motta
Montecorvino NO NO ND a 15,00
Orsara di Puglia NO NO ND a 15,00
Pietramonte-
corvino NO NO ND a 15,00
Rignano
Garganico NO NO ND a 15,00
Roseto
Valfortore NO NO ND a 15,00
San Giovanni
Rotondo NO NO ND a 15,00
San Marco
la Catola NO NO ND a 15,00

San Severo NO NO ND a 15,00
Torremaggiore NO NO ND a 15,00
Troia NO NO ND a 15,00
Vulturara Appula NO NO ND a 15,00
Vulturino NO NO ND a 15,00
Zapponeta NO NO ND a 15,00

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto su premesso

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario preposto

DETERMINA

- di approvare l' aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2012, per ciascun comune dell'ATO FG3 in euro 15,00 (euro quindici/00):
- il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito <http://ecologia.regione.puglia.it>
 - b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
 - d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
 - e) sarà trasmesso in copia conforme al Consorzio ATO FG3 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.
 - f) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale

Il Dirigente dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio

